



COMUNE DI LEONFORTE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Il Sindaco

Ordinanza n. *06* del 5 MAR. 2020

Oggetto: misure urgenti per il contrasto alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale,

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Rilevata l'urgente necessità disporre in essere, anche per il territorio di competenza di questo Comune, misure urgenti per il contenimento della predetta epidemia

ORDINA

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e

successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

- d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;
- e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) la sospensione del mercato settimanale previsto per venerdì 6 marzo 2020 e martedì 10 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe;**
- g) a partire da venerdì 6 marzo e fino a venerdì 13 marzo, salvo ulteriori proroghe, il ricevimento del pubblico presso gli uffici comunali è sospeso ad eccezione dei servizi pubblici essenziali garantendo in questi casi l'accesso in modo regolamentato;**

AVVERTE INOLTRE

Di prendere visione delle misure igienico-sanitarie precauzionali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, che si allega alla presente, e di attenersi alle stesse.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per giorni 60 (sessanta).

DISPONE altresì

che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Leonforte e ha validità fino alla sua revoca.

Che la presente ordinanza venga comunicata a tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio del Comune di Leonforte nonché all'Ufficio Territoriale del


Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di Polizia di Leonforte; alla Stazione dei Carabinieri di Leonforte; al Comando della P.M. del Comune di Leonforte;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, Leonforte li 05.03.2020



Il Sindaco
(Avv. Salvatore Barbera)




Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.